



COMUNE DI CITTIGLIO

Provincia di Varese

Via Provinciale, 46 - 21033 - CITTIGLIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 3 Del 20-04-2016

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C)

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di aprile alle ore 21:30, presso questa sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta.

Assume la presidenza il Signor Anzani Fabrizio in qualità di SINDACO assistito dal Segretario, Marengo Donato Salvatore.

Assessori esterni:

BARDELLI FABIO P

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune:

Anzani Fabrizio	P	POROLI MARIA LAURA	P
Galliani Giuseppe Pietro	P	CHIRICHELLO GERARDO	P
SARTORI CHIARA	P	CELLINA ANTONIO	P
MACCHI NATALE LUIGI	A	SONZINI EMILIO	A
POROLI SIMONA	P	CADARIO DANIELE	A
FRISANI FABRIZIO	P	SCALCO MAURIZIO	A
PELLECCHIA GIUSEPPE	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4 di cui giustificati 4

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Oggetto:	MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C)
----------	---

Il Sindaco passa la parola all'Assessore Pellecchia Giuseppe che, precisa, sull'argomento intende effettuare una trattazione complessiva della politica tariffaria dell'Amministrazione Comunale relativamente all'Imposta Unica Comunale e quindi tratterà contestualmente gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ai punti 3,4,5,6 e 7 che poi, il Consiglio Comunale sarà chiamato a votare disgiuntamente.

L'Assessore continua, relazionando sulle motivazioni che hanno portato alle modifiche del regolamento, in particolare, variazioni necessarie al fine di adeguarlo alle modifiche di legge intervenute.

Illustra velocemente le modifiche effettuate che vengono comunque riassunte nella tabella allegata alla deliberazione. Precisa e ribadisce che tutte le variazioni sono state apportate in base alla vigente legislazione.

Prosegue illustrando il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, affermando che il costo globale dello smaltimento dei rifiuti per il 2016 ammonta a 460.820,00 euro coperto per 459.000,00 quindi con una copertura pari al 100%. Continua illustrando quello che accadrà sulle utenze relative ai rifiuti, grazie anche agli accertamenti eseguiti e l'adeguamento delle superfici precedentemente dichiarate con quelle reali e risultanti, si sono ottenuti per le utenze domestiche, una riduzione per i nuclei familiari composti da una singola persona fino a nuclei composti da 4 componenti. Precisa che ci sarà un aumento di 18 euro per le famiglie con 5 componenti e 36 per le famiglie con 6 componenti. Per quanto riguarda le utenze non domestiche vi sarà una complessiva riduzione in base alle varie destinazioni.

Prosegue relazionando sul punto relativo alle scadenze della TARI 2016 precisando che le scadenze per il 2016 sono fissate al 15 luglio e la seconda al 15 ottobre, per quando riguarda invece l'imposta municipale propria (IMU) per le seconde abitazioni rimane il 9 per mille e rimane il 5,5 per mille per le costruzioni A8 A1 e A9 che rimangono escluse dal beneficio della prima casa, per quanto riguarda la TASI le seconde abitazioni pagano lo 0,8 per mille, mentre le A8 A1 e A9 pagano lo 0,5 per mille.

CELLINA ANTONIO chiede chiarimenti circa il riparto della TARI.

PELLECCHIA GIUSEPPE fornisce i chiarimenti richiesti precisando che il riparto avviene in base alle esperienze dell'anno precedente e sulle comunicazioni della Comunità Montana. Il Segretario prende la parola ed approfondisce i criteri utilizzati per arrivare al riparto suddetto.

CELLINA ANTONIO chiede informazioni circa la sperimentazione avvenuta in alcuni comuni circa la raccolta dei rifiuti, e se i risultati potranno essere utili;

SINDACO: Sottolinea che, il Comune di Brenta pur avendo sperimentato il nuovo metodo di raccolta, i cittadini non hanno avuto nessun beneficio economico, e continua dicendo che è per questo motivo che come Sindaco non ha aderito alla sperimentazione, spiga che una cosa è sperimentare su una stima di risparmio da parte dei cittadini e altro è fare delle prove senza un risparmio concreto.

BARDELLI FABIO: Precisa che essendo residente nel Comune di Cassano, in cui si sperimenta la raccolta del secco con il microchip, si aspettava che il dato venisse poi usato per arrivare ad una definizione, aspettandosi come tutti i cittadini che l'impegno per effettuare una raccolta differenziata, servisse a qualcosa, evidenzia le proprie perplessità circa il servizio "sperimentale"

GALLIANI GIUSEPPE PIETRO Precisa che, avendo partecipato direttamente alla discussione in Comunità Montana, il vantaggio effettivo che deriva da questa sperimentazione è sicuramente l'aumento della differenziata semplicemente perché se non viene differenziata in modo corretto non viene ritirata dal personale preposto. Una buona differenziazione porta ad un aumento della frazione che viene venduta, ciò comporterebbe una diminuzione della spesa dell'utenza, il vantaggio si vedrà solo in un secondo tempo, non essendo un vantaggio diretto.

SINDACO: non si trova in accordo con quanto detto spiegando che andava fatta una stima di costi e a seguito di ciò ci sarebbe dovuto essere un coinvolgimento di tutti i comuni della Comunità Montana. Non è possibile continuare a sperimentare senza risultati.

GALLIANI GIUSEPPE PIETRO precisa che, per problemi organizzativi, i comuni della Comunità Montana entreranno gradatamente e comunque ribadisce che il risparmio c'è ed illustra brevemente le modalità di riparto sui Comuni.

Il Sindaco chiede chiarimenti circa il recupero da parte dei Comuni aderenti alla sperimentazione, rispetto al risparmio ottenuto.

GALLIANI GIUSEPPE PIETRO fornisce i chiarimenti richiesti, conferma che con la differenziazione si avranno sicuramente dei vantaggi economici che si ripercuoteranno sui cittadini.

Dopodiché;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione ed il successivo dibattito;

PREMESSO che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ha modificato alcune disposizioni relative all'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), introdotta, a decorrere dal 01 gennaio 2014, dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali indivisibili;

RILEVATO che si ravvisa la necessità di modificare il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22 maggio 2014, così come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 luglio 2014, per adeguarlo alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, in particolare, in relazione alle seguenti modifiche:

- soppressione della possibilità di assimilare all'abitazione principale gli immobili concessi in comodato e introduzione della riduzione al 50% della base imponibile, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 1, comma 10, Legge 208/2015;
- ripristino a decorrere dal 01 gennaio 2016 del criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14.06.1993, per la definizione dei comuni montani o semimontani, nel territorio dei quali i terreni agricoli sono esenti dal versamento I.M.U.;
- esenzione di tutti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e IAP, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- esenzione dei terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, ad eccezione di quelle di categoria A/1, A/8, A/9, sia in capo al possessore che dell'utilizzatore;
- riduzione dell'aliquota TASI degli immobili merce all'1 per mille, aumentabile dai Comuni fino al 2,5 per mille o, in riducibile, fino all'azzeramento;
- riduzione al 75% dell'imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato, sia per l'I.M.U. che per la TASI;

VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della I.U.C.;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla I.U.C. dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. 1 marzo 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, che ha differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione da parte dei Comuni dal 31 marzo al 30 aprile 2016;

VISTO l'elenco degli articoli del Regolamento Comunale I.U.C. , invariati, modificati, cancellati e aggiunti, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma I, del Decreto Legislativo n.267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1b) della Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge degli aventi diritto:

<i>PRESENTI/VOTANTI</i>	9
<i>FAVOREVOLI</i>	9
<i>ASTENUTI</i>	=
<i>CONTRARI</i>	=

DELIBERA

DI APPROVARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - modificato come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze , entro i termini di legge;

Dopodichè;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente, che in relazione all'urgenza di dare attuazione al presente atto, invita il Consiglio Comunale a votare l'immediata eseguibilità del provvedimento;

VISTO l'esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto;

PRESENTI	9
FAVOREVOLI	9
ASTENUTI	=
CONTRARI	=

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di dare attuazione al provvedimento.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

*IL PRESIDENTE
f.to Anzani Fabrizio*

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Marengo Donato Salvatore*

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

*Si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale il giorno **09-05-2016** per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.*

Cittiglio, li 09-05-2016

*IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Binda Marina*

CONTROLLO ESECUTIVITA'

*La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data : **20-04-2016***

[] ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

[] a seguito del decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

I.E. = S

Cittiglio, li 09-05-2016

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Marengo Donato Salvatore*

COPIA CONFORME:

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Cittiglio, li 09-05-2016

*L'ISTRUTTORE AMM.VO
Binda Marina*

Note: A seguito della comunicazione del presidente della Regione Lombardia alla Giunta Regionale in data 09.11.2001 avente all'oggetto: "effetti dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 sul regime dei controlli sugli atti amministrativi" a far tempo dal 09.11.2001 tutti gli enti locali cessano l'invio degli atti amministrativi agli organi regionali di controllo.

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. del 20 aprile 2016

Modifiche apportate al testo del Regolamento sull'Imposta Unica Comunale,
ai sensi della Legge 28 dicembre 2015
(Legge di Stabilità 2016)

(Per gli articoli modificati è stato riportato il testo del nuovo regolamento I.U.C., con in grassetto le parti aggiunte e con il carattere "barrato" le parti cancellate, rapportandolo al testo del vecchio regolamento I.U.C.; per gli articoli rimasti invariati è stato indicato solo il titolo degli stessi)

Testo in vigore dal 01.01.2016

Testo in vigore dal 01.01.2014 al 31.12.2015

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nel Comune di CITTIGLIO, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, **così come modificato si sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.**

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nel Comune di CITTIGLIO, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Presupposto

Art. 3 – Soggetto attivo

Art. 4 – Componenti del tributo

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 5 - Oggetto del titolo

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di CITTIGLIO dell'imposta municipale propria (I.M.U.), istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 **e dall'art. 1, Legge 28 dicembre 2015, n. 208.**

2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 5 - Oggetto del titolo

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di CITTIGLIO dell'imposta municipale propria (I.M.U.), istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

<p>3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.</p>	<p>3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.</p>
<p>Art. 6 - Presupposto del tributo</p>	<p>Art. 6 - Presupposto del tributo</p>
<p>1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01 gennaio 2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p> <p>2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01 gennaio 2014, non si applica altresì:</p> <p>a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse, a partire dal 01 gennaio 2016, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;</p> <p>b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;</p> <p>c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, compresi quelli di cat. A/1, A/8, A/9, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p>	<p>3. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01 gennaio 2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p> <p>4. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01 gennaio 2014, non si applica altresì:</p> <p>a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,</p> <p>b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;</p> <p>c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p>
<p>Art. 7 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale</p>	
<p>Art. 8 - Soggetti passivi</p>	

Art. 9 - Base imponibile dei fabbricati e dei terreni

Art. 9 - Base imponibile dei fabbricati e dei terreni

1. 'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ***ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al Regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.***
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. ~~Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai~~

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504..
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai

<p>coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.</p>	<p>coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.</p>
<p><i>Art. 10 - Base imponibile delle aree fabbricabili</i></p>	
<p><i>Art. 11 - Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per quelli dichiarati inagibili/inabitabili</i></p>	<p><i>Art. 11 - Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per quelli dichiarati inagibili/inabitabili</i></p>
<p>1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:</p> <p>a. per i <u>fabbricati di interesse storico o artistico</u> di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p> <p>b. per i <u>fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili</u>, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.</p> <p>2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico comunale con il carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto al periodo previsto dal periodo precedente.</p> <p>E' fatta salva la facoltà del Comune di verificare il contenuto della dichiarazione, anche mediante accesso all'unità immobiliare in questione, che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale agevolazione.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della riduzione della base imponibile si considerano inagibili e inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute della persona e quindi immobili in stato di degrado fisico sopravvenuto quali quelli diroccati, pericolanti, fatiscenti, la cui condizione non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 perché necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380), di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380) o di ristrutturazione urbanistica (art. 3, comma 1, lettera e) del</p>	<p>1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:</p> <p>a. per i <u>fabbricati di interesse storico o artistico</u> di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p> <p>b. per i <u>fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili</u>, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.</p> <p>2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico comunale con il carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto al periodo previsto dal periodo precedente.</p> <p>E' fatta salva la facoltà del Comune di verificare il contenuto della dichiarazione, anche mediante accesso all'unità immobiliare in questione.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della riduzione della base imponibile si considerano inagibili e inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute della persona e quindi immobili in stato di degrado fisico sopravvenuto quali quelli diroccati, pericolanti, fatiscenti, la cui condizione non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere a) e b) della Legge 457/1978 perché necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo (art. 31, comma 1, lettera c) della Legge 457/1978), di ristrutturazione edilizia (art. 31, comma 1, lettera d) della Legge 457/1978) o di ristrutturazione urbanistica (art. 31, comma 1, lettera e) della Legge 457/1978).</p>

D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380).

A titolo esemplificativo si possono avere le seguenti casistiche rientranti nella previsione del presente comma:

- strutture orizzontali (solai, tetti, coperture e simili) e verticali (muri perimetrali, fondamenta, scale) con gravi lesioni comportanti rischi di crollo con danni a persone o cose;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a persone o cose.

4. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli stessi o al mero abbandono.

5. Gli immobili per cui viene richiesta l'agevolazione per inagibilità/inabitabilità non devono essere in alcun modo utilizzati anche per usi difforni rispetto a quanto originariamente previsto e/o autorizzato.

6. Non costituisce, inoltre, motivo di inagibilità o inabitabilità il solo mancato allacciamento degli impianti (acqua, gas, energia elettrica, ecc.).

~~6. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità~~

7. La riduzione della base imponibile decorre dalla data di presentazione della Dichiarazione sostitutiva, non potendo avere in nessun caso, effetto retroattivo.

8. Nel caso in cui venga confermato il diritto alla riduzione, il contribuente è comunque tenuto alla presentazione della dichiarazione I.M.U. a pena decadenza del beneficio. Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione comporterà l'obbligo di presentare la

A titolo esemplificativo si possono avere le seguenti casistiche rientranti nella previsione del presente comma:

- strutture orizzontali (solai, tetti, coperture e simili) e verticali (muri perimetrali, fondamenta, scale) con gravi lesioni comportanti rischi di crollo con danni a persone o cose;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a persone o cose.

4. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli stessi o al mero abbandono.

5. Non costituisce, inoltre, motivo di inagibilità o inabitabilità il solo mancato allacciamento degli impianti (acqua, gas, energia elettrica, ecc.).

6. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità

dichiarazione di variazione I.M.U. con le modalità ed entro i termini previsti.	
Art. 12 - Base imponibile per gli immobili concessi in comodato	Art. non presente
<p>1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori - figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il comodante non possieda più di due immobili abitativi in tutta Italia, non classificati in categoria A/1, A/8, A/9, di cui uno dato in comodato e uno utilizzato dallo stesso come abitazione principale; - il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; - il comodatario la utilizzi come abitazione principale; - il contratto di comodato sia registrato; <p>2. Ai fini dell'applicazione di tale beneficio, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Qualora il contribuente non presenti, all'Ufficio Tributi, tale dichiarazione, allegando il contratto di comodato, non potrà godere della riduzione della base imponibile.</p> <p>3. La riduzione della base imponibile decorre dalla data di registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate.</p>	
Art. 13 - Aliquote e detrazioni	Art. 12 - Aliquote e detrazioni
1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art.	1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art.

<p>13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.</p> <p>2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.</p> <p>4. Per gli immobili a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 6, art. 13, Legge 201/2011, è ridotta al 75 per cento.</p>	<p>13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.</p> <p>2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.</p>
<p><i>Art. 14 - Detrazione per l'abitazione principale</i></p>	<p><i>Art. 13 - Detrazione per l'abitazione principale</i></p>
<p>Art. 15 - Fattispecie equiparate all'abitazione principale</p>	<p>Art. 14 - Fattispecie equiparate all'abitazione principale</p>
<p>Viene equiparata ad abitazione principale:</p> <p>a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione, se attivata, potrà essere applicata, in capo ad un solo immobile</p>	<p>Viene equiparata ad abitazione principale:</p> <p>a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione, se attivata, potrà essere applicata, in capo ad un solo immobile indicato dal proprietario/usufruttuario nella dichiarazione annuale.</p>

<p>indicato dal proprietario/usufruttuario nella dichiarazione annuale.</p> <p>b) l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.</p> <p>Tale equiparazione é applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> — limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500 — (Euro cinquecento); — in presenza di un contratto di comodato gratuito regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate; — solo nel caso in cui il comodatario non abbia quote di possesso sull'immobile concessogli in comodato. <p>In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione, se attivata, potrà essere applicata, in capo ad un solo immobile indicato dal proprietario nella dichiarazione annuale.</p> <p>b) a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p>	<p>b) l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.</p> <p>Tale equiparazione é applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500 (Euro cinquecento); - in presenza di un contratto di comodato gratuito regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate; - solo nel caso in cui il comodatario non abbia quote di possesso sull'immobile concessogli in comodato.
<p>Art. 16 - Esenzioni</p> <p>1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.</p> <p>2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.</p>	<p>Art. 15 - Esenzioni</p> <p>1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.</p> <p>2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.</p>

<p>3. A decorrere dall'anno 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 13, Legge 208/2015, l'esenzione dell'I.M.U. prevista dalla lettera h) del comma 1, art. 7 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;</p> <p>4. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.</p> <p>5. Sono altresì esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1, D. Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e i terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.</p> <p>6. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.</p> <p>7. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p> <p>8. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.</p>	<p>3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.</p> <p>4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.</p> <p>5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p> <p>6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.</p>
<p><i>Art. 17 - Quota statale del tributo</i></p>	<p><i>Art. 16 - Quota statale del tributo</i></p>
<p>Art. 18 - Versamenti</p>	<p>Art. 17 - Versamenti</p>

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23 novembre 2012.

3. Il versamento della prima e della seconda rata sono eseguiti sulla base dell'aliquota e delle detrazioni stabilite con delibera del Consiglio Comunale.

4. Il versamento della seconda rata é eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, qualora la stessa sia stata modificata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno.

5. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01 gennaio 2014.

6. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23 novembre 2012.

3. Il versamento della prima e della seconda rata sono eseguiti sulla base dell'aliquota e delle detrazioni stabilite con delibera del Consiglio Comunale.

4. Il versamento della seconda rata é eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, qualora la stessa sia stata modificata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno.

5. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01 gennaio 2014.

6. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale

<p>complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 3,00 (Tre euro).</p> <p>7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.</p> <p>8. <i>L'imposta é versata, di norma, per quote di possesso da ogni singolo soggetto passivo, tuttavia,</i> si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché l'ammontare versato corrisponda al totale dell'imposta dovuta per l'anno di riferimento.</p>	<p>complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 3,00 (Tre euro).</p> <p>7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.</p> <p>8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché l'ammontare versato corrisponda al totale dell'imposta dovuta per l'anno di riferimento.</p>
<p><i>Art. 19 - Dichiarazione</i></p>	<p><i>Art. 19 - Dichiarazione</i></p>
<p>1. <i>Ai sensi dell'art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011 come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera a), legge n. 64 del 2013,</i> i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.</p> <p>2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto compatibili.</p> <p>3. <i>Ai sensi dell'art. 1, comma 720, della Legge 147/2013,</i> é fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.</p> <p>4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.</p>	<p>1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.</p> <p>2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto compatibili.</p> <p>3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.</p> <p>4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.</p>

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI																	
<i>Art. 20 - Presupposto</i>	<i>Art. 19 - Presupposto</i>																
<i>Art. 21 - Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>	<i>Art. 20 - Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>																
<i>Art. 22 - Soggetti passivi</i>	<i>Art. 21 - Soggetti passivi</i>																
<i>Art. 23 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	<i>Art. 22 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>																
<i>Art. 24 - Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	<i>Art. 23 - Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>																
<i>Art. 25 - Determinazione della superficie tassabile</i>	<i>Art. 24 - Determinazione della superficie tassabile</i>																
Art. 26 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – Riduzioni superficiali	Art. 25 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – Riduzioni superficiali																
<p>1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>2. Per produzione in via continuativa di rifiuti si intende una produzione effettuata con ciclicità, frequenza/ricorrenza e stabilità; mentre per prevalente si intende una produzione maggiore in peso e volume rispetto alla produzione di assimilati, calcolata con riferimento a quella specifica parte di superficie e non sull'intera superficie occupata.</p> <p>3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">categoria di attività</th> <th style="text-align: left;">% di abbattimento della superficie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Falegnameria</td> <td>30 %</td> </tr> <tr> <td>Autofficine - elettrauto - carrozzerie</td> <td>30 %</td> </tr> <tr> <td>Gommisti</td> <td>30 %</td> </tr> </tbody> </table>	categoria di attività	% di abbattimento della superficie	Falegnameria	30 %	Autofficine - elettrauto - carrozzerie	30 %	Gommisti	30 %	<p>1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">categoria di attività</th> <th style="text-align: left;">% di abbattimento della superficie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Falegnameria</td> <td>30 %</td> </tr> <tr> <td>Autofficine - elettrauto - carrozzerie</td> <td>30 %</td> </tr> <tr> <td>Gommisti</td> <td>30 %</td> </tr> </tbody> </table>	categoria di attività	% di abbattimento della superficie	Falegnameria	30 %	Autofficine - elettrauto - carrozzerie	30 %	Gommisti	30 %
categoria di attività	% di abbattimento della superficie																
Falegnameria	30 %																
Autofficine - elettrauto - carrozzerie	30 %																
Gommisti	30 %																
categoria di attività	% di abbattimento della superficie																
Falegnameria	30 %																
Autofficine - elettrauto - carrozzerie	30 %																
Gommisti	30 %																

Tipografie e serigrafie	30 %	Tipografie e serigrafie	30 %
Verniciatura	30 %	Verniciatura	30 %
Galvanotecnici	30 %	Galvanotecnici	30 %
Impianti lavorazione materiali plastici/ferrosi	30 %	Impianti lavorazione materiali plastici/ferrosi	30 %
<p>4. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma precedente, il funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa/quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.</p> <p>5. La detassazione di cui al comma 1 spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione tutti quei magazzini destinati, anche solo parzialmente, al deposito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui sono collegati; - prodotti destinati alla commercializzazione; - prodotti destinati a successive trasformazioni in altri processi produttivi che non comportino la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività. <p>6. Per fruire dell'esclusione o riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:</p> <p>a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali,</p>		<p>3. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma precedente, il funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa/quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.</p> <p>4. La detassazione di cui al comma 1 spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione tutti quei magazzini destinati, anche solo parzialmente, al deposito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui sono collegati; - prodotti destinati alla commercializzazione; - prodotti destinati a successive trasformazioni in altri processi produttivi che non comportino la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività. <p>5. Per fruire dell'esclusione o riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:</p> <p>a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali,</p>	

<p>pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;</p> <p>b) comunicare i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.;</p> <p>7. In caso di mancata indicazione nella denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l' esenzione di cui al comma 1 e la riduzione di cui al comma 3 non potranno avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella denuncia.</p> <p>8. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare.</p>	<p>pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;</p> <p>b) comunicare i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.;</p> <p>6. In caso di mancata indicazione nella denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l' esenzione di cui al comma 1 e la riduzione di cui al comma 2 non potranno avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella denuncia.</p>
<p>Art. 27 - Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo</p>	<p>Art. non presente</p>
<p>1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi.</p> <p>2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.</p> <p>3. La riduzione tariffaria, per la quota variabile del tributo, proporzionale alle quantità di rifiuto riciclato da rapportarsi al quantitativo desumibile dai coefficienti Kd, previsti dal D.P.R. 158/99, considerati al massimo, è</p>	

<p><i>pari al 30%.</i></p> <p>4. Al fine di ottenere tale riduzione, gli utenti devono presentare entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la quantità di rifiuti avviati al riciclo in modo autonomo;</i> - <i>la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'attività</i> <p><i>entrambe calcolate a consuntivo per l'anno di riferimento</i></p> <p>5. La suddetta dichiarazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>documentazione (contratto, fatture, formulari, relazione descrittiva, ecc.) idonea a dimostrare l'effettiva destinazione al riciclo dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva;</i> • <i>se previsto per legge, il MUD riferito all'anno per il quale è stata richiesta la riduzione, con la ricevuta di avvenuta presentazione.</i> <p>6. La suddetta documentazione sarà esaminata dal Comune, con eventuali verifiche condotte presso il gestore del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Qualora l'Ente dovesse rilevare delle discordanze fra il dichiarato e la situazione reale, non concederà la riduzione tariffaria e/o provvederà a recuperare eventuali riduzioni indebitamente applicate.</p> <p>7. La riduzione applicata verrà comunque calcolata a consuntivo con compensazione sull'importo del tributo dovuto per l'anno successivo.</p>	
<p><i>Art. 28 - Determinazione della tariffa del tributo</i></p>	<p><i>Art. 26 - Determinazione della tariffa del tributo</i></p>
<p><i>Art. 29 - Istituzioni scolastiche statali</i></p>	<p><i>Art. 27 - Istituzioni scolastiche statali</i></p>
<p>Art. 30 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</p>	<p>Art.28 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</p>
<p>1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.</p>	<p>1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.</p>

<p>2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.</p> <p>3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.</p> <p>4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>5. A decorrere dall'anno 2018 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.</p> <p>6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.</p> <p>7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p> <p>8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.</p>	<p>2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.</p> <p>3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.</p> <p>4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.</p> <p>6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.</p> <p>7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p> <p>8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.</p>
<p><i>Art. 31 - Piano finanziario</i></p>	<p><i>Art.29 - Piano finanziario</i></p>

<i>Art. 32 - Articolazione delle tariffe del tributo</i>	<i>Art. 30 - Articolazione delle tariffe del tributo</i>
<i>Art. 33 - Tariffa per le utenze domestiche</i>	<i>Art. 31 - Tariffa per le utenze domestiche</i>
<i>Art. 34 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	<i>Art. 32 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
<i>Art. 35 - Tariffa per le utenze non domestiche</i>	<i>Art. 33 - Tariffa per le utenze non domestiche</i>
<i>Art. 36 - Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<i>Art. 34 - Classificazione delle utenze non domestiche</i>
<p>1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività previste dall'all. 1 del Decreto Presidente della Repubblica n. 158/1999.</p> <p>2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene, di regola, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, <i>o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.</i> <i>In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.</i></p> <p>3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.</p> <p>4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.</p> <p>5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.</p> <p>6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi, quali atti di autorizzazione all'esercizio dell'attività, denunce effettuate ai fini IVA, ...</p>	<p>1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività previste dall'all. 1 del Decreto Presidente della Repubblica n. 158/1999.</p> <p>2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene, di regola, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.</p> <p>3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.</p> <p>4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.</p> <p>5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.</p> <p>6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi, quali atti di autorizzazione all'esercizio dell'attività, denunce effettuate ai fini IVA, ...</p>

<i>previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.</i>	
<i>Art. 37 - Obbligazione tributaria</i>	<i>Art. 35 - Obbligazione tributaria</i>
<i>Art. 38 - Mancato svolgimento del servizio</i>	<i>Art. 36 - Mancato svolgimento del servizio</i>
<i>Art. 39 - Zone non servite</i>	<i>Art. 37 - Zone non servite</i>
<i>Art. 40 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	<i>Art. 38 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>
<i>Art. 41 - Cumulo di riduzioni</i>	Art. non presente
<i>Art. 42 - Finanziamento delle riduzioni, esenzioni, agevolazioni</i>	Art. non presente
<i>Art. 43 - Tributo giornaliero</i>	<i>Art. 39 - Tributo giornaliero</i>
<p>1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.</p> <p>2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.</p> <p>3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.</p> <p>4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata della percentuale stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.</p> <p>5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.</p> <p>6. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.</p>	<p>1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.</p> <p>2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.</p> <p>3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.</p> <p>4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata della percentuale stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.</p> <p>5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.</p> <p>6. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.</p>

<p>7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.</p> <p>8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.</p> <p>9. In mancanza della corrispondente categoria è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.</p>	<p>7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.</p> <p>8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.</p> <p>9. In mancanza della corrispondente categoria è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.</p>
<p>Art. 44 - Tributo provinciale</p>	<p>Art. 40 - Tributo provinciale</p>
<p>Art. 45 - Riscossione</p>	<p>Art. 41 - Riscossione</p>
<p>1. La tassa rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09 luglio 1997, n. 241.</p> <p>2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dal contribuente.</p> <p>3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.</p>	<p>1. La tassa rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09 luglio 1997, n. 241.</p> <p>2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dal contribuente.</p> <p>3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.</p>

<p>4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 5,00.</p> <p>5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.</p> <p>6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 59, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.</p> <p><i>Qualora lo ritenga opportuno, il Comune può, preventivamente, all'emissione dell'avviso di accertamento, inviare anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato.</i></p>	<p>4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 5,00.</p> <p>5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.</p> <p>6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 54, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.</p>
---	--

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

<p>Art. 46 - Presupposto e finalità</p>	<p>Art. 42 - Presupposto e finalità</p>
<p>1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli <i>e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.</i></p> <p>2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal</p>	<p>1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.</p> <p>2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal</p>

Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 52 del presente regolamento.	Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 48 del presente regolamento.
<i>Art. 47 - Soggetti passivi</i>	<i>Art. 43 - Soggetti passivi</i>
Art. 48 - Immobili soggetti al tributo	Art. 44 - Immobili soggetti al tributo
<p>1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini I.M.U., <i>ad esclusione delle abitazioni principali, diverse dalla cat. A/1, A/8, A/9.</i></p> <p>2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.</p> <p>3. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.</p> <p>4. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.</p> <p>5. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma</p>	<p>1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini I.M.U..</p> <p>2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.</p> <p>3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate</p>

3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16, ovvero”Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. ((Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi)). Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni”

6. A partire dal 01.01.2016, sono escluse dal tributo le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16, ovvero”Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. ((Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi)). Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni”

<i>all'unità ad uso abitativo.</i>	
<i>Art. 49 - Periodi di applicazione del tributo</i>	<i>Art. 45 - Periodi di applicazione del tributo</i>
<i>Art. 50 - Determinazione della base imponibile</i>	<i>Art. 46 - Determinazione della base imponibile</i>
<i>Art. 51 - Aliquote del tributo</i>	<i>Art. 47 - Aliquote del tributo</i>
<p>1. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 52 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.</p> <p>2. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013.</p> <p>3. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'I.M.U. per la stessa tipologia di immobile.</p> <p>4. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.</p> <p><i>5. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento.</i></p>	<p>1. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 48 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.</p> <p>2. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013.</p> <p>3. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'I.M.U. per la stessa tipologia di immobile.</p> <p>4. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.</p>

<p><i>Il Comune può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.</i></p> <p>6. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.</p> <p><i>7. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.</i></p>	<p>5. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.</p>
<p><i>Art. 52 - Servizi indivisibili e relativi costi</i></p>	<p><i>Art. 48 - Servizi indivisibili e relativi costi</i></p>
<p><i>Art. 53 - Versamento del tributo</i></p>	<p><i>Art. 49 - Versamento del tributo</i></p>
<p>1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (modello F24).</p> <p>2. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013, <i>così come modificato dall'art. 1, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16.</i></p> <p>3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.</p>	<p>1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (modello F24).</p> <p>2. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013.</p> <p>3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.</p>
<p><i>Art. 54 - Importi minimi</i></p>	<p><i>Art. 50 - Importi minimi</i></p>
<p><i>TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI</i></p>	
<p><i>Art. 55 - Dichiarazione</i></p>	<p><i>Art. 51 - Dichiarazione</i></p>
<p><i>Art. 56 - Denuncia TARI</i></p>	<p><i>Art. 52 - Denuncia TARI</i></p>
<p><i>Art. 57 - Rimborsi e compensazione</i></p>	<p><i>Art. 53 - Rimborsi e compensazione</i></p>

<p>1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.</p> <p>2. Salvo compensazione, il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.</p> <p>3. <i>Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi al tasso legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.</i></p> <p>4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori a € 12,00.</p>	<p>1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.</p> <p>2. Salvo compensazione, il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.</p> <p>3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori a € 12,00.</p>
Art. 58 - Funzionario Responsabile	Art. non presente
<i>Art. 59 - Verifiche ed accertamenti</i>	<i>Art. 54 - Verifiche ed accertamenti</i>
<i>Art. 60 - Sanzioni ed interessi</i>	<i>Art. 55 - Sanzioni ed interessi</i>
	Art. 56 – Accertamento con adesione
	Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.
Art. 61 - Contenzioso e strumenti deflattivi	Art. non presente
<p>1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546.</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 17-bis del suddetto D.Lgs, così come modificato dall'art. 9, D.Lgs 24 settembre 2015, n. 156, si è estesa l'applicazione dell'istituto del "reclamo e mediazione" al contenzioso anche relativo alla I.U.C., per tutte le controversie di valore non superiore a ventimila euro, al netto delle sanzioni irrogate e degli interessi.</p> <p>3. Dal 01 gennaio 2016, tutti i ricorsi relativi a tali controversie, producono anche gli effetti di un reclamo e possono contenere una</p>	

<p><i>proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.</i></p> <p>4. Per tutte le controversie di valore superiore a ventimila euro, per le quali non è possibile applicare l'istituto del reclamo/mediazione, si applica, ai sensi dell'art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449, l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.</p>	
<p><i>Art. 62 - Riscossione coattiva</i></p>	<p><i>Art. 57 - Riscossione coattiva</i></p>
<p><i>Art. 63 - Importi minimi</i></p>	<p><i>Art. 58 - Importi minimi</i></p>
<p>Art. 64 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</p>	<p>Art. 59 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</p>
<p>1. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.</p> <p>2. In caso di mancato pagamento di una sola delle rate nei termini indicati, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione.</p> <p>3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi di pagamento e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.</p> <p>In ogni caso, al fine di verificare tale situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata la certificazione ISEE, se si tratta di utenze domestiche o, per le altre utenze, autocertificazione nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto, bancario, postale o di deposito, disponibile.</p>	<p>1. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.</p> <p>2. In caso di mancato pagamento di una sola delle rate nei termini indicati, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione.</p> <p>3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi di pagamento e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.</p> <p>In ogni caso, al fine di verificare tale situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata la certificazione ISEE, se si tratta di utenze domestiche o, per le altre utenze, autocertificazione nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto, bancario, postale o di deposito, disponibile.</p>

<p>4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della dilazione di pagamento.</p> <p>5. <i>L'Ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale sotto forma di polizza fidejussoria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.</i></p>	<p>4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della dilazione di pagamento.</p> <p>.</p>
<p><i>Art. 65 - Trattamento dei dati personali</i></p>	<p><i>Art. 60 - Trattamento dei dati personali</i></p>
<p><i>Art. 66 - Norma di rinvio</i></p>	<p><i>Art. 61 - Norma di rinvio</i></p>
<p><i>Art. 67 - Entrata in vigore e norme finali</i></p>	<p><i>Art. 62 - Entrata in vigore e norme finali</i></p>
<p>1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2016 e si intendono automaticamente adeguate ad eventuali modifiche legislative.</p>	<p>1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.</p>